

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3210-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE CONTESTABILE)

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace

**presentato dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di conferire un segno distintivo speciale di carattere morale alle cosiddette vittime del dovere, ossia ai deceduti ed ai feriti gravissimi per causa di atti terroristici o comunque ostili compiuti a loro danno in occasione di operazioni militari all'estero a sostegno della pace. Viene infatti istituita una apposita Croce d'onore al fine di riconoscere l'alto sacrificio offerto.

La proposta completa l'attuale quadro normativo, che già prevede il conferimento di decorazioni commemorative per la partecipazione a missioni di pace al di fuori del territorio nazionale: nel 1982, il Ministro della difesa aveva infatti decretato il conferimento di una croce commemorativa *ad hoc* per la partecipazione alla missione internazionale in Libano, e successivamente, nel 1986, fu deciso con decreto interministeriale di generalizzare il provvedimento.

La ricompensa oggetto dell'attuale proposta muove invece da un presupposto specifico finora non considerato, istituendo uno specifico riconoscimento a favore di colui che, nel corso di una missione di pace, sia chiamato a compiere il sacrificio estremo a seguito di un atto terroristico o comunque ostile, deliberatamente compiuto contro lo svolgimento della missione stessa.

La Commissione difesa, riconosciuta la particolare valenza morale del provvedimento, ne ha concluso l'esame in sole quat-

tro sedute (del 23 febbraio, del 9 e 16 marzo e del 6 aprile), pervenendo all'approvazione di un testo con alcune modificazioni migliorative. In particolare, esse concernono:

a) il comma 2 dell'articolo 1, modificato nel senso sia di non offendere i principi gerarchici presenti nelle Forze armate in merito al potere di proposta al Ministro della difesa delle persone meritevoli della decorazione (tenendo conto del maggiore potere decisionale in capo al Capo di stato maggiore della difesa rispetto a quelli delle singole Forze armate), sia nell'attribuzione al Capo di stato maggiore della difesa di un ruolo specifico anche per quanto attiene alla decorazione del personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa;

b) l'articolo 3, nel senso di garantire l'effettiva consegna dell'onorificenza anche agli eredi superstiti della persona decorata;

c) l'allegato 1, che, prevedendo che la Croce d'onore sia interamente d'oro, viene specificatamente incontro a delle giuste necessità prospettate nel corso del dibattito dai commissari

Considerata la particolare valenza del provvedimento, se ne raccomanda una sollecita approvazione.

CONTESTABILE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PIROVANO)

su testo ed emendamenti

22 marzo 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime per quanto di competenza i seguenti pareri:

parere favorevole all'emendamento All.1: tale proposta appare infatti, più consona alla finalità di dare testimonianza solenne al riconoscimento dovuto alle vittime dei gravi atti criminosi di cui si tratta;

un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

su testo ed emendamenti

22 marzo 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che l'attribuzione della Croce d'onore abbia solo un valore morale e non comporti la corresponsione di alcun beneficio di carattere economico.

Esprime, inoltre, parere non ostativo sui relativi emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Istituzione della Croce d'onore)

1. È istituita la Croce d'onore per il personale dell'Amministrazione della difesa e per il personale pubblico da essa funzionalmente dipendente, vittima di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale militare, e con il Segretario generale della difesa, per il personale civile. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa l'attribuzione avviene su proposta dell'autorità che lo dirige.

3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

Art. 2.

(Attribuzione della Croce d'onore)

1. La Croce d'onore è attribuita al personale di cui all'articolo 1 che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o comunque ostili commessi in suo danno all'estero in occasione di operazioni militari a sostegno della pace.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Istituzione della Croce d'onore)*1. *Identico.*

2. La Croce d'onore è attribuita con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, **sentito** il Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza ovvero con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale militare, **ed il** Segretario generale della difesa, per il personale civile. Per il personale pubblico funzionalmente dipendente dall'Amministrazione della difesa l'attribuzione avviene su proposta dell'autorità **di vertice** che lo dirige, **d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa.**

3. *Identico.*

Art. 2.

*(Attribuzione della Croce d'onore)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente di cui al comma 1 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 3.

(Attribuzione della Croce d'onore alla memoria)

1. Il nastrino e il diploma della Croce d'onore attribuiti alla memoria sono consegnati al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori ovvero ai fratelli e alle sorelle.

Art. 4.

(Rapporti con decorazioni)

1. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Attribuzione della Croce d'onore alla memoria)

1. **La Croce d'onore attribuita alla memoria è consegnata** al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori ovvero ai fratelli e alle sorelle.

Art. 4.

(Rapporti con decorazioni)

Identico

Art. 5.

(Disposizioni finali)

Identico

Art. 6.

(Entrata in vigore)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO

(articolo 1, comma 3)

Croce: in metallo color oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte al centro la scritta «*Pro Humanitate*», sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce ed è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale è stata concessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

(articolo 1, comma 3)

Croce: **in oro** con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte al centro la scritta «*Pro Humanitate*», sul retro, al centro, una stella a cinque punte.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce ed è applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale è stata concessa.